

uno spareggio qualunque si verifichi in un qualunque esercizio finanziario. Ma, con questo, noi non abbiamo inteso di violare in nessun modo il principio dell'unità del bilancio, che deve essere rispettato; e da ciò quelle disposizioni minute che sono inserite nell'articolo 5 del nostro disegno di legge; e, per escludere ogni possibilità di dubbio in proposito, propongo, fin d'ora, che all'articolo 7 si aggiunga un nuovo comma, col quale si stabilisca che, dopo la chiusura dell'esercizio, dopo accertato il consuntivo dell'esercizio precedente, la somma che risultasse disponibile presso la Cassa depositi e prestiti, per l'affluenza di quella quota, che corrisponde agli elementi variabili del prezzo, abbia ad essere versata al bilancio d'entrata e poi iscritta, per una cifra identica, nella spesa del bilancio di agricoltura in un capitolo che prenderebbe la denominazione di: *Sussidi per diminuire le cause della malaria*.

Questi, dunque, sommariamente, per non tediare di più la Camera, che io credo già persuasa dell'importanza e dell'utilità del nostro disegno di legge, gli scopi cui esso tende, i concetti cui s'informa.

Abbiamo voluto farlo un po' minuto e particolareggiato, sacrificando forse una maggiore brevità e semplicità, per evitare una minore chiarezza e determinatezza. Ed anche per evitare che avvenga quello che molte volte è accaduto tra noi, cioè, che si travisi o, come diceva l'altro giorno l'onorevole Pantano, che si ammazzi la legge col regolamento, o quanto meno che la formazione di un regolamento che non trovi nella legge tracce precise importi le consuete lungaggini, mentre a noi preme di assicurare la più sollecita attuazione del provvedimento, che invociamo dal Parlamento italiano.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Chimirri, ministro delle finanze.** Il Governo riconosce l'importanza igienica e sociale delle due proposte che sono state svolte dagli onorevoli Sonnino e Wollemborg. Trattasi di combattere uno dei mali più diffusi che infestano le più belle plaghe del nostro paese e che si annida, insidioso, in quel vasto deserto che circonda la capitale. I due disegni di legge hanno identico lo scopo; si differenziano soltanto nei modi e nella estensione: l'uno è rivolto a combattere gli effetti della malaria, l'altro cerca di prevenirne le funeste

conseguenze combattendone anche le cagioni. Io spero che queste utilissime proposte, ormai mature e che si trascinano dinanzi alla Camera da più anni, aiutate da così valide iniziative, possano questa volta giungere in porto. Con questo augurio, facendo le mie riserve sulle modalità, prego la Camera di prendere in considerazione i due disegni di legge.

**Presidente.** Non chiedendosi la votazione separata, metterò a partito la proposta di prendere in considerazione ambedue le proposte di legge in una sola volta, giacchè essa è consentita dal Governo.

Coloro che approvano questa proposta sono pregati di alzarsi.

*(La Camera prende in considerazione le due proposte).*

**Sonnino-Sidney.** Mi pare che venga da sé, ma ad ogni modo io chiedo, che i due disegni di legge siano deferiti all'esame della stessa Commissione.

**Fortunato.** Ed io chiederei che fossero messi nell'ordine del giorno per gli Uffici di domani.

**Presidente.** Sta bene, procureremo di far distribuire subito gli stampati e se non vi sono opposizioni rimarrà così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Approvazione del disegno di legge : Assegno vedovile a Sua Maestà la Regina Margherita.

**Presidente.** Procederemo ora nell'ordine del giorno il quale reca la discussione del disegno di legge « Dovario a Sua Maestà la Regina Margherita. » Si dia lettura del disegno di legge.

**Fulci Nicolò, segretario, legge.** (Vedi Stampato n. 74).

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. *(Pausa).*

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il dovario previsto dall'articolo 21 dello Statuto del Regno, è stabilito, in favore di S. M. la Regina Margherita, vedova di S. M. il Re Umberto I, in un milione di lire, a cominciare dal 30 luglio 1900.

« Art. 2. Questa somma sarà pagata per dodicesimi, e in anticipazione, di mese in mese alla persona che sarà delegata da S. M. la Regina Margherita.